

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 10/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti, in qualità di eredi del padre deceduto nel mese di marzo 2013, chiedevano all'intermediario, con lettera del successivo mese di aprile 2013, inviata per il tramite di un legale di fiducia, copia di cinque assegni circolari (dell'importo di euro 12.000,00 ciascuno) consegnati al padre quale prezzo di un immobile venduto, nel mese di dicembre 2004, ad un terzo fratello deceduto (nel 2008). La richiesta si era resa necessaria, essendosi posta, nell'ambito di una controversia tra coeredi, la questione dell'effettiva negoziazione degli assegni, in quanto "il venditore ha dichiarato di non averli mai incassati per averli restituiti all'acquirente".

Nella stessa lettera, il legale chiedeva all'intermediario resistente di comunicare se gli assegni fossero stati pagati in favore del beneficiario, ovvero se fossero stati annullati; in riscontro a tale richiesta, l'odierno convenuto trasmetteva copia fronte-retro degli assegni, ma non forniva le ulteriori informazioni richieste, che venivano nuovamente formulate con successiva missiva del mese di maggio 2013, con la quale – oltre a reiterare la richiesta in ordine all'eventuale annullamento ovvero alla negoziazione in favore di terzi di tali assegni - si chiedeva di conoscere il nominativo del soggetto che avesse chiesto l'emissione degli stessi e di quello che li aveva incassati, nonché dell'intermediario che aveva proceduto

alla relativa negoziazione; parte convenuta affermava di non poter fornire tali informazioni in quanto “il portatore degli assegni, nel girare i titoli a terzi, si spossessava di ogni diritto sugli stessi, compreso quello ad avere informazioni/documentazione”.

Insoddisfatti del riscontro ottenuto, i ricorrenti adivano questo Arbitro – sempre per il tramite del legale di fiducia – per reiterare le proprie richieste e contestare il comportamento reticente dell’intermediario.

In particolare, chiedevano di disporre che questo trasmettesse copia del retro dei assegni circolari “al fine di riscontrare tutte le girate ivi inclusa quella dell’Istituto di credito che ha ricevuto e negoziato i titoli”.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario rilevava in premessa come il *de cuius* risultasse “semplice ordinario e giratario intermedio” degli assegni, tra l’altro, emessi senza clausola di non trasferibilità e trasferibili anche con girata in bianco, e successivamente mediante il mero possesso materiale del titolo; pertanto, osservava di aver già inviato ai ricorrenti copia del fronte-retro degli assegni e che i ricorrenti contestano l’oscuramento delle girate successive a quella del *de cuius*, beneficiario degli assegni.

Rilevava al riguardo di non poter inviare ai ricorrenti il retro degli assegni senza l’apposita “schermatura”, né comunicare i nominativi dei giratari in quanto andrebbe a ledere la riservatezza dei terzi; in particolare, sosteneva che il *de cuius*, nel “girare” gli assegni avrebbe “trasferito tutti i diritti” a soggetti terzi, e che non potrebbe applicarsi l’art. 119 t.u.b., in quanto non si tratterebbe di “operazioni poste in essere dal cliente” poiché il *de cuius*, beneficiario degli assegni, dovrebbe essere considerato alla stregua di un “*soggetto assolutamente terzo*” rispetto alle girate successive.

Sottolineava, inoltre che gli assegni non fossero stati annullati (come sarebbe desumibile anche da copia degli stessi) e faceva presente di non poter trasmettere copia del retro degli assegni, né di comunicare i nominativi dei successivi giratari degli assegni, soggetti terzi di cui non potrebbe ledersi la riservatezza; richiamava, in proposito, l’art. 20 e 86 della c.d. Legge Assegni e l’art. 18 della c.d. Legge Cambiaria nonché considerazioni della dottrina riguardo al dovere dell’intermediario di “*schermare ulteriori firme di girate di terzi apposte dopo quella del prenditore del titolo*”.

Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla corretta applicazione dell’art. 119, comma 4, t.u.b., in caso di negoziazione di assegni: invero, rispetto alla fattispecie in esame il quadro normativo di riferimento non risulta costituito soltanto dalla richiamata disposizione, ma anche dalle norme che disciplinano il diritto alla riservatezza di soggetti terzi, come peraltro interpretate dalla stessa Autorità garante con deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007.

Entrambe le richiamate fonti normative, che pure affermano il diritto di accesso alla documentazione bancaria (sia che contenga dati personali relativi all’interessato, sia nel caso in cui ciò non accada) senza alcuna limitazione rispetto all’ostensibilità delle informazioni ivi contenute, assumono quale presupposto soggettivo per l’applicazione di tale principio che vi sia un rapporto contrattuale – o quantomeno qualificabile in termini di contatto sociale – tra l’intermediario bancario e l’interessato, sussumibile sotto la definizione di “clientela”.

Orbene, nel caso di specie, difetta proprio tale qualificante elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, non tanto per la loro qualità di eredi, quanto per insussistenza della qualificazione di “cliente” già in capo al *de cuius*.



Questi, infatti, come risulta documentalmente, era mero giratario degli assegni in questione; in tale veste, dunque, è intervenuto nel processo di circolazione dei titoli di credito, entrando in contatto meramente occasionale con l'intermediario.

In virtù della sua veste di giratario, come correttamente sostenuto dal resistente, al momento dell'apposizione della propria girata egli si è spogliato, trasferendoli, di tutti i diritti derivanti dalla sua condizione; ne consegue che questi, nei rapporti con l'intermediario, sia diventato effettivamente soggetto terzo.

Per tali ragioni, non può trovare alcuna applicazione la norma di cui all'art. 119, comma 4, t.u.b.: la mancata applicazione della disposizione richiamata comporta, di conseguenza, l'impossibilità per il resistente di poter soddisfare le richieste avanzate dai ricorrenti, *id est* la copia delle ulteriori girate apposte da terzi sugli assegni, atteso l'obbligo di riservatezza dei dati allo stesso imposto dalla normativa speciale.

Infatti, non può applicarsi al caso di specie neppure la deroga di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e b), del c.d. Codice della *privacy*, posto che il trattamento dei dati senza il previo consenso dell'interessato, riconosciuto da questa disposizione, rientra comunque negli obblighi cui la banca è tenuta nei confronti del soggetto che incassi un assegno (sia nella sua veste di beneficiario, sia in quella di giratario) solo a condizione che questi sia un proprio cliente, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, rispetto al quale, appunto, l'intermediario è obbligato ad operare secondo le regole del mandato (segnatamente, artt. 1712-1713 cod. civ.).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI